

*Avv. Valerio Natale  
Via Spogliatore – Vibo Valentia  
Tel./fax 0963/94300*

**TRIBUNALE CIVILE DI MATERA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**PER** la dott.ssa **LO SCHIAVO MARIA**, nata il 06.05.1977 a Vibo Valentia, ed ivi residente in via G. Gronchi n. 2, c.f. LSCMRA77E46F537H, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Natale (c.f. NTLVLR76S01F537C), come da procura in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni alla PEC avv.valerionatale@pec.giuffre.it

**CONTRO** il **MIUR**, in p.l.r.p.t., presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46, Potenza.

**PER IL RICONOSCIMENTO** del diritto della ricorrente ad essere assegnata, nell'ambito delle immissioni in ruolo della fase C prevista dalla L. n. 107/2015, nella provincia di Catanzaro oppure di Reggio Calabria (e quindi, all'interno dell'USR Calabria), anziché nella provincia di Matera (USR Basilicata) come invece avvenuto con proposta di assunzione del 10.11.2015.

**FATTO**

La dott.ssa Lo Schiavo ha presentato domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni ed immissioni in ruolo previsto dalla L. n. 107/2015 (c.d. "Buona Scuola") per la classe di concorso A017 (Discipline economico – aziendali).

Nella sua domanda la ricorrente, in quanto residente a Vibo Valentia, aveva indicato ai primi posti come preferenza le 5 province calabresi (nell'ordine: Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza e Crotone), e soltanto come preferenza n. 9 la provincia di Matera.

In data 10.11.2015, nell'ambito della Fase C, la dott.ssa Lo Schiavo ha ricevuto una proposta di assunzione per l'Ambito Territoriale Provinciale di Matera; in data 11.11.2015, la ricorrente ha accettato la proposta.

In data 27.11.2015, l'ATP di Matera ha assegnato la dott.ssa Lo Schiavo all'organico di potenziamento a disposizione presso l'IPSIA di Policoro, che quindi attualmente deve essere considerata la sede di servizio e di titolarità della ricorrente.

E' da precisare che la dott.ssa Lo Schiavo ha ricevuto la proposta di assunzione in quanto inserita nella Graduatoria di Merito del concorso scuola del 2012 per la Regione Calabria, e collocata alla posizione n. 133, con 62,5 punti.

In considerazione della disponibilità di posti, relativamente numerosi per la classe di concorso A017, soprattutto nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria (come da prospetto che si deposita in atti), che avrebbe consentito alla dott.ssa Lo Schiavo di inserirsi agevolmente in una delle province calabresi, la ricorrente ha subito indagato per capire da quali docenti era stata scavalcata.

E' emerso quanto segue. Dalla graduatoria di merito, il MIUR ha individuato alcuni docenti **con un punteggio inferiore** a quello della dott.ssa Lo Schiavo e posizionati dietro di lei, e li ha assunti nel corso della Fase C nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro; in sostanza, per motivi che ancora non si è riusciti a comprendere, alcuni candidati che avevano un punteggio inferiore hanno sopravanzato la dott.ssa Lo Schiavo ed hanno occupato i posti nelle province che, per ovvi motivi di vicinanza alla sua residenza, erano le preferite della ricorrente, e determinando in ultima analisi la necessità di spostarsi in provincia di Matera.

Ed ancora, ad aggravare la situazione, il MIUR ha anche nominato (sempre con precedenza rispetto alla ricorrente) altri due docenti che nemmeno erano inseriti nella graduatoria di merito del concorso, **ma invece provenivano dalla Graduatoria ad Esaurimento** (nonostante la legge preveda la priorità nell'assunzione e nella scelta a favore dei candidati in GM).

La dott.ssa Lo Schiavo ha subito presentato un reclamo per ottenere una correzione in autotutela da parte del MIUR, inviato via pec in data 28.11.2015; sempre in data 28.11.2015, la ricorrente ha inviato con racc. a/r una richiesta di accesso agli atti per conoscere il punteggio e l'ordine di preferenza delle province del docente immesso in ruolo con il minor punteggio in ciascuna delle 100 province per la classe di concorso A017 per la fase C.

Ad oggi, il MIUR non ha ancora dato risposta a questa istanza.

In data 11.12.2015, la ricorrente ha inoltrato via pec una seconda istanza di accesso agli atti (stavolta inviata specificamente all'USR Calabria), in cui ha chiesto l'accesso agli atti in riferimento ai singoli docenti assunti nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria pur

avendo un punteggio più basso nella graduatoria di merito o provenienti dalle GAE; i docenti interessati sono:

a) dalla Graduatoria di Merito:

- provincia di Catanzaro: Comerci Isabella (nata il 08/02/1971);
- provincia di Reggio Calabria: Oliverio Vincenzo (nato il 14/04/1972), D'Arrigo Lucia (nata il 15/03/1973), Pacecca Pasqualino (nato il 04/12/1966);

b) dalla GAE:

- provincia di Reggio Calabria: Nostro Gaetano (nato il 31/08/1965) e Crucitti Maria (nata il 18/02/1962)

Anche questa richiesta, ad oggi, non ha ottenuto risposta dall'USR Calabria.

Pertanto, visto che l'assegnazione della ricorrente in provincia di Matera è illegittima, alla dott.ssa Lo Schiavo non rimane altra soluzione che il ricorso per via giudiziaria per tutelare i suoi diritti, per i seguenti

#### **MOTIVI**

**1. VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 98 LETT. C, E ART. 1, COMMA 100, L. N. 107/2015. ILLEGITTIMA PRIORITA' ACCORDATA A DOCENTI PROVENIENTI DA GRADUATORIA DI MERITO CON PUNTEGGIO INFERIORE.**

Il MIUR ha violato il comma 98 ed il comma 100 dell'art. 1 L. n. 107/2015 perchè, per motivi poco comprensibili, ha permesso ad alcuni docenti inseriti nella Graduatoria di Merito del concorso 2012 di ottenere come provincia di destinazione Catanzaro e Reggio Calabria, pur essendo in posizione peggiore e con un punteggio inferiore rispetto alla dott.ssa Lo Schiavo.

L'art 1 al comma 98, lett. C, prevede che *“i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti ... secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”*; al successivo comma 100, la legge stabilisce che *“i soggetti ... esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. ... All'assunzione si provvede **SCORRENDO** l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di*

*cui al comma 96, lettera a) , rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.*

In pratica, la legge impone, come peraltro è ovvio che sia, che la provincia di preferenza venga assegnata scorrendo ad uno ad uno i candidati presenti nella graduatoria, secondo l'ordine di posizione e punteggio; una volta specificato che prima bisogna dare priorità alla Graduatoria di Merito rispetto alla GAE (disposizione che è rilevante ai fini del secondo motivo di ricorso), il legislatore ha indicato con quale criterio all'interno della GM si debba assegnare la provincia di servizio, e lo fa in maniera chiara ed inequivoca utilizzando il termine “*scorrendo*”, ossia come di consueto partendo dal primo in graduatoria e via via scendendo in ordine di punteggio (al netto ovviamente di eventuali riserve).

Su questo punto non ci può essere alcun dubbio, la normativa è chiarissima, e non fa alcuna differenza fra l'assegnazione alla prima provincia espressa nelle preferenze dal docente rispetto all'assegnazione nelle province indicate dal n. 2 al n. 100; ossia, qualora non esistessero posti disponibili nella prima provincia indicata, anche nelle successive opzioni il criterio a cui attenersi per l'assegnazione è quello della migliore posizione in graduatoria e del miglior punteggio.

Pertanto, fatto presente che la dott.ssa Lo Schiavo è in posizione n. 133, con 62,5 punti, nella Graduatoria di Merito concorso 2012 Calabria per la classe di concorso A017, è assolutamente incomprensibile ad oggi come sia stato possibile che il MIUR abbia assegnato alla sig.ra Isabella Comerci la provincia di Catanzaro (seconda scelta della ricorrente) pur essendo in posizione n. 134 con 62 punti.

Allo stesso modo, è illegittima perchè compiuta in violazione dei criteri stabiliti dalla legge, l'assegnazione alla provincia di Reggio Calabria del sig. Vincenzo Oliverio (posizione n. 141 con 61,5 punti) e del sig. Pasqualino Pacecca (posizione n. 166 con 57,5 punti); riguardo invece alla sig.ra Lucia D'Arrigo, anch'essa soggetto interessato dall'istanza di accesso agli atti inviata all'USR Calabria, si fa presente che probabilmente la stessa ha una riserva che la mette in una situazione di priorità nella scelta, e quindi la sua collocazione in provincia di Reggio Calabria non viene contestata con il presente ricorso.

Inoltre, si rileva che l'algoritmo utilizzato dal MIUR per procedere alle assegnazioni non è stato mai reso pubblico dall'Amministrazione, e quindi i docenti (compresa l'odierna ricorrente) sono impossibilitati a conoscerne il meccanismo ed i criteri, ed in conclusione a contestarne la legittimità; si rileva, comunque, che l'applicazione di tale algoritmo ha portato come risultato finale alla violazione di legge sollevata.

Pertanto, la dott.ssa Lo Schiavo ha diritto a vedersi riconoscere dal MIUR la priorità nella scelta della provincia di destinazione rispetto ai soggetti sopra indicati, per la provincia di Catanzaro e per la provincia di Reggio Calabria, e quindi ad ottenere una sede di servizio nel territorio di competenza di questi Ambiti Territoriali.

**2. VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 100 E COMMA 101, L. N. 107/2015.  
ILLEGITTIMA PRIORITA' ACCORDATA A DOCENTI PROVENIENTI DA  
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO.**

Il MIUR ha ulteriormente violato la L. n. 107/2015, perchè ha immesso in ruolo nella provincia di Reggio Calabria (terza scelta della ricorrente) altri due docenti che invece provenivano dalla Graduatoria ad Esaurimento, con una palese inversione dei criteri stabiliti dalla legge.

Come sopra ricordato, il comma 100 prevede che *“all’assunzione si provvede scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a) , rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento”*.

La legge anche in questo caso è molto chiara: lo scorrimento per l'assegnazione della provincia deve essere fatto dando priorità alla Graduatoria di Merito del concorso 2012, ossia prima scorrendo questa graduatoria e sistemare nelle province di gradimento coloro che sono inseriti nella GM, e soltanto dopo procedere all'assegnazione di chi è inserito nella GAE.

Questa preferenza accordata a coloro che sono inseriti nella graduatoria del concorso è stata una scelta fatta in maniera consapevole, netta e precisa dal legislatore, e che ha una sua precisa *ratio*: le graduatorie di tutti i concorsi (compreso quello del 2012) saranno considerate decadute dopo le immissioni in ruolo del piano straordinario di assunzioni dell'A.S. 2015/2016; invece, le GAE rimarranno in vigore e valide fino al loro esaurimento anche dopo questo piano di assunzioni. Pertanto, la scelta compiuta non è frutto, come a volte

accade, di refusi o lacune nel testo normativo, ma è una valutazione ponderata e precisa: esaurire prima tutte le graduatorie dei concorsi già fatti, perchè dopo saranno dichiarate decadute (in modo da lasciare campo aperto al nuovo concorso del 2016, con i suoi nuovi criteri e requisiti di partecipazione), e soltanto dopo, qualora fossero disponibili ancora dei posti nella fase C, attingere dalla GAE e, se possibile, portarla allo svuotamento; qualora non si riuscisse ad esaurire la GAE per la classe di concorso di riferimento, essa rimarrebbe in vigore fino ad esaurimento.

Non a caso, quindi, il successivo comma 101 ha ribadito, a scanso di equivoci, che *“per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata”*, e cioè secondo l'ordine di cui al comma 100 prima bisogna scorrere tutta la graduatoria di merito, assegnando via via le province secondo l'ordine indicato dal docente e secondo le disponibilità residue, e soltanto dopo questa operazione procedere allo scorrimento delle GAE.

Evidenziati i criteri imposti dalla legge, è assolutamente oscuro perchè il MIUR abbia invece consentito la scelta della provincia di Reggio Calabria a due docenti inseriti in GAE (Gaetano Nostro e Maria Crucitti) con priorità rispetto alla dott.ssa Lo Schiavo, proveniente invece dalla GM.

Come detto, la dott.ssa Lo Schiavo si è attivata con un'istanza di accesso agli atti per conoscere gli elementi eventualmente alla base dell'operato del MIUR, ma non ha avuto risposta.

**L'illegittimità di queste assegnazioni emerge anche da un altro dato normativo, molto importante:** mentre nelle assunzioni per la fase A (comma 98, lett. a) la normativa dice espressamente che bisogna procedere *“secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 D. Lgs. n. 297/94”*, e quindi secondo la tradizionale e canonica divisione delle immissioni in ruolo al 50% da concorso ed al 50% da GAE, per le assunzioni in fase C invece la L. 107/2015 (comma 98, lett. c) esordisce testualmente con tale previsione: **“IN DEROGA ALL'ART. 399 D. LGS. N. 297/94”**. In sostanza, il legislatore per la fase C ha

detto espressamente che le assunzioni non devono essere fatte con la consueta ripartizione 50% - 50% fra GM e GAE, ma secondo il principio opposto (anch'esso testualmente previsto) della priorità nelle assegnazioni spettante alla Graduatoria di Merito.

E, ad avviso della ricorrente, tale dato normativo è assolutamente inconfutabile.

In conclusione, l'assegnazione di docenti provenienti dalla GAE alla provincia di Reggio Calabria con priorità rispetto alla dott.ssa Lo Schiavo è illegittima ed alla ricorrente va riconosciuto il diritto all'assegnazione in tale provincia, secondo i criteri stabiliti dalla L. n. 107/2015.

Tanto premesso, la dott.ssa Maria Lo Schiavo,

**RICORRE**

al Tribunale di Matera, sezione lavoro, perchè, dopo aver fissato l'udienza di discussione ex art. 414 c.p.c., voglia ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dell'operato del MIUR e della priorità accordata dall'Amministrazione nella scelta della provincia di destinazione ai soggetti indicati nel ricorso, per i motivi già esposti, ed ACCERTARE E DICHIARARE il conseguente diritto della dott.ssa Lo Schiavo all'assegnazione nella provincia di Catanzaro o in quella di Reggio Calabria (rispettivamente, sue seconda e terza scelta), anziché come avvenuto nella provincia di Matera, e nel caso DISAPPLICARE le norme di rango secondario eventualmente invocate dall'Amministrazione a sua difesa, in quanto in contrasto con l'espresso dettato normativo della L. n. 107/2015; CONDANNARE il MIUR al pagamento di spese e compensi professionali ex DM n. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.

Si produce: domanda di assunzione fase C, proposta di assunzione, accettazione proposta di assunzione, assegnazione sede IPSIA Policoro, graduatoria di merito Calabria classe di concorso A017, allegati al DDG prot. n. AOODRCAL n. 12738 del 22.10.2015 con le disponibilità posti in organico di potenziamento nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, elenco aspiranti che hanno accettato la proposta fase C in provincia di Catanzaro, elenco aspiranti che hanno accettato la proposta fase C in provincia di Reggio Calabria, prospetto riepilogativo graduatoria, reclamo in autotutela, istanza di accesso agli atti del

***Avv. Valerio Natale  
Via Spogliatore – Vibo Valentia  
Tel./fax 0963/94300***

28.11.2015, istanza di accesso agli atti del 10.12.2015, autocertificazione redditi 2015 ai fini esenzione contributo unificato con allegato documento d'identità.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ma che ai fini del pagamento del contributo unificato il reddito della ricorrente per l'anno 2015 è inferiore ad Euro 34.107,72, come da dichiarazione depositata, e quindi è esente.

Vibo Valentia, 09.01.2016

Avv. Valerio Natale